

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n.296 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(legge finanziaria 2007)

Vista la legge 23 dicembre 2009, n.191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(legge finanziaria 2010);

Visto il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare l'articolo 35, comma 3-bis, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico;

Visto il comma 4, primo periodo, del predetto articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il quale dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il comma 565, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che *“gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell' 1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni”*;

Visto il punto 3), lettera c), comma 565, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale *“...omissis... e' verificata la possibilita' di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario (lavoratori a tempo determinato a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni) in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.”*;

Visto il comma 71, art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 il quale dispone che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di*

lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.”

Visto il comma 52 dell’art. 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 il quale, per le Regioni soggette a Piani di Rientro, prevede che, *“Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell’attuazione dei piani accertino l’attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessita’ di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza”*;

Viste le linee guida del 10 febbraio 2011, redatte congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e relative all’interpretazione delle disposizioni del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedono tra l’altro che *“le Regioni, in riferimento agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento e delle spese di personale contenuti rispettivamente negli articoli 6 e 9, comma 28, della normativa in esame, possono determinare, nell’ambito della propria programmazione finanziaria, un obiettivo di risparmio complessivo assicurandone il conseguimento anche mediante opportune compensazioni attraverso modulazioni delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quelle ivi previste.”*;

Visto il comma 3 dell’art. 17, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 il quale dispone che *“Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”*;

Visto il comma 23 bis, art. 1, Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 il quale dispone che *“Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell’articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, puo’ essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita’ di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonche’ la compatibilita’ con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio”*.

Visto il comma 5 dell’art. 4 del D. L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con Legge del 08 novembre 2012, n. 189 il quale nel modificare il comma 4-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ha disciplinato che *“Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessita’ di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione.”*;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare l'articolo 4, comma 10, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 4 per la stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato anche con riferimento alle professionalità, degli enti del Servizio sanitario nazionale, al personale dedicato alla ricerca in sanità, nonché al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali;

Ritenuto di dover disciplinare la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di dare attuazione alle previsioni recate dai commi 6,7,8 e 9 del citato articolo 4, per poter bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno e nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 10 del Contratto Collettivo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione firmato il 11 giugno 2007, di seguito denominati Enti.

Art. 2

(Procedure concorsuali riservate)

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 30 ottobre 2013 n. 125, le graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 agosto 2013, è prorogata al 31 dicembre 2016. Gli aspiranti collocati utilmente in dette graduatorie e in possesso dei requisiti definiti di cui al successivo comma 3, sono considerati idonei per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dal presente decreto senza bisogno di ulteriori procedure concorsuali. In particolare l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali di cui al presente articolo, è subordinata alla verifica:
 - a. dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
 - b. dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza
2. Gli Enti, entro il 31 dicembre 2016, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato di personale del comparto sanità, ivi compreso

quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale, tecnico, amministrativa.

3. Le procedure di cui al comma 2, bandite nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, sono riservate al personale in servizio presso gli enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso gli enti di appartenenza. Il personale di cui al presente comma, già assunto con le procedure selettive di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è considerato idoneo per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dal presente Decreto senza bisogno di ulteriori procedure concorsuali.
4. Le Regioni, considerato anche che ai sensi del punto 3), lettera c), comma 565, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possono trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario (con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni) in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza ed a quelle svolte dagli Enti di ricerca, previa procedura selettiva e senza aumento di spesa. Il suddetto personale in regola con i requisiti partecipa alle procedure del presente Decreto.
5. Le Regioni, di norma, possono trasformare i contratti di lavoro diversi da quelli subordinati a tempo determinato attivi al 30 ottobre 2013, per i quali non ricorrono le condizioni di cui al comma 4, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il suddetto personale in regola con i requisiti partecipa alle procedure del presente Decreto.
6. I bandi di cui al presente decreto sono adottati per assunzioni a tempo indeterminato, con contratti a tempo pieno
7. Alle procedure concorsuali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni rispettivamente previste dall'ordinamento.

Art.3

(Limiti per l'attuazione delle procedure concorsuali)

1. Gli enti procedono ad avviare le procedure di reclutamento del personale sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Ai sensi della normativa vigente, ai fini del presente Decreto gli Enti di cui all'art. 1, per l'espletamento delle procedure concorsuali possono superare il limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili poiché:
 - a. per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale non è previsto limite alle assunzioni ma essi, ai sensi del comma 3 dell'art. 17, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per *ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015*, debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento;

- b. come previsto dalle linee guida del 10 febbraio 2011, redatte congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e relative all'interpretazione delle disposizioni del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 le Regioni, in riferimento agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento e delle spese di personale contenuti rispettivamente negli articoli 6 e 9, comma 28, della normativa in esame, possono determinare, nell'ambito della propria programmazione finanziaria, un obiettivo di risparmio complessivo assicurandone il conseguimento anche mediante opportune compensazioni attraverso modulazioni delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quelle ivi previste;
 - c. inoltre, gli Enti delle Regioni soggette a pieno di rientro dal deficit sanitario, in virtù dell'articolo 1 comma 23 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, fermo restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, sono autorizzati ad effettuare le procedure definite dal presente decreto per il personale precario al fine di garantire le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza.
3. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.

Art.4

(Proroga dei contratti a tempo determinato)

1. Gli enti che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui al presente decreto, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, *di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di lavoro flessibile* dei soggetti che hanno maturato, al 30 ottobre 2013, almeno tre anni di servizio, con superamento del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili considerato che:
 - a. per essi non è previsto limite alle assunzioni ma, ai sensi del comma 3 dell'art. 17, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per *ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015*, il concorrimiento alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, ;
 - b. come previsto dalle linee guida del 10 febbraio 2011, redatte congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e relative all'interpretazione delle disposizioni del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 le Regioni, in riferimento agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento e delle spese di personale contenuti rispettivamente negli articoli 6 e 9, comma 28, della normativa in esame, possono determinare, nell'ambito della propria programmazione finanziaria, un obiettivo di risparmio complessivo assicurandone il conseguimento anche mediante opportune compensazioni attraverso

modulazioni delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quelle ivi previste;

- c. nonché quanto contenuto dal D.L. n.158 del 13 settembre 2012, all'articolo 4 comma 5 che, ha previsto che” *nel rispetto dei vincoli finanziari, al personale con contratto a tempo determinato del Servizio sanitario nazionale, compresi i dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza possono essere prorogati i contratti, anche oltre i termini di tempo previsti dalla legge senza accordo sindacale territoriali*”.
2. Le proroghe di cui al comma 1 sono disposte, sino alla completamento delle procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31/12/2016, per garantire l'erogazione dei LEA e non pregiudicare, pertanto, l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, in relazione al proprio effettivo fabbisogno.
3. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Art. 5

(Lavori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. Gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei fabbisogni e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui all'articolo 3, procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

Art. 6

(Personale dedicato alla ricerca)

1. Alle procedure disciplinate dal presente decreto, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e dei titoli di studio necessari all'attività svolta, ancorché non espressamente previsti dalla normativa contrattuale vigente, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali rappresentative. Alle procedure sopra richiamate, è ammesso il personale operante presso gli Enti di ricerca che abbia maturato i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 3, anche con contratti di lavoro a tempo determinato diversi da quello subordinato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il dottorato di ricerca costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione; ai medesimi fini l'attività di ricerca in sanità svolta per un periodo minimo di 5 anni, anche se non consecutivi, in virtù dello svolgimento di progetti finanziati con i fondi ex art. 12 e 12/bis del D.lgs 502/92 e s.m.i., e con fondi internazionali, e nazionali è equiparata al diploma di specializzazione.

3. Per le proroghe dei contratti di lavoro del personale degli enti di ricerca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4. A tal fine possono essere altresì essere utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
4. Nelle more della adozione della disciplina afferente il personale di ricerca in sanità, con particolare riferimento alla figura del ricercatore, i contratti di lavoro a tempo determinato, subordinati o con diversa forma, dei ricercatori nel SSN in essere alla data di entrata in vigore della Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione del Decreto Legge 101/2013, sono prorogati fino alla scadenza naturale del contratto ovvero fino al 31 dicembre 2016.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'Istituto superiore di sanità che, esclusivamente per il personale dedicato alla ricerca in sanità, può bandire apposite procedure concorsuali.

Art. 7

(Personale medico in servizio presso i pronto soccorso delle Aziende Sanitarie)

1. Il personale medico in servizio continuativo da almeno 5 anni nei pronto soccorso, nei servizi di emergenza/urgenza e nelle centrali operative 118 delle Aziende Sanitarie è ammesso a partecipare alle procedure di cui al presente decreto ancorché non in possesso del diploma di specializzazione.